

RET T I F I C H E

Rettifica del regolamento n. 3919/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che stabilisce, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1993 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 397 del 31 dicembre 1992 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 18 del 4 marzo 1993, 2ª serie speciale)

Pagina 5, secondo visto:

questo visto è sostituito dal testo seguente:

«visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11»,

e la corrispondente nota a piè di pagina è sostituita dal testo seguente:

«⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1».

Pagina 5, primo e secondo considerando della colonna di sinistra.

Pagina 6, quarto considerando della colonna di sinistra.

Pagina 7, articolo 3, secondo comma.

Pagina 9, articolo 6, paragrafo 7:

anziché: «regolamento (CEE) n. 3760/92»,

leggasi: «regolamento (CEE) n. 170/83».

Pagina 6, ultimo considerando della colonna di sinistra:

questo considerando è soppresso.

Pagina 6, primo considerando della colonna di destra:

questo considerando è sostituito dal testo seguente:

«considerando che, per conseguire un migliore sfruttamento dei contingenti di aringhe, naselli e sgombri, si dovrebbero autorizzare trasferimenti di contingenti dalle zone CIEM IVc e VIId alla zona IVb per le aringhe, trasferimento dalle zone Vb (zona CE), VI, VII, XII, XIV nonché dalla zona VIIId, b, d ed e alle zone IIa (zona CE) e IV (zona CE) per i naselli, trasferimenti dalle zone IIa (zona CE) e IV nonché dalle zone II (eccetto la zona CE), Vb (zona CE), VI, VII, VIIId, b, d ed e, XII e XIV alla zona IVa (zona CE) per gli sgombri e trasferimenti tra le zone Vb (zona CE), VI, VII, e VIIId, VIIId, e VIIId per il melù;».

Pagina 7, ultimo considerando:

questo considerando è soppresso ed al penultimo considerando il punto e virgola è sostituito da una virgola.

Pagina 10, allegati:

l'allegato I è sostituito dall'allegato I accluso;

l'allegato II rimane invariato;

l'allegato III è sostituito dall'allegato III accluso.